

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (1059)	257
PRESIDENTE	257, 258, 259, 260
261, 262, 266, 267, 268, 270, 271, 272	
274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282	
283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 292	
VALIANTE, <i>Relatore</i>	257, 258, 259, 260
261, 262, 265, 266, 268, 269, 271, 275	
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283	
284, 285, 286, 287, 288, 289	
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	261, 262, 265, 266, 272
	273, 275, 278, 282
	283, 284, 288, 289
BREGANZE	265, 266, 267, 268, 270, 277
	280, 284, 286, 287, 288
GUERRIERI EMANUELE	266, 283
KUNTZE	271, 274, 275, 282, 285, 288, 289
AMADEI	272
PREZIOSI OLINDO	272, 274, 275, 277, 284
DANTE	273
PINNA	277
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
DANTE: Norme sul collocamento a riposo per limiti di età degli appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia (603)	292
PRESIDENTE	292
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	292
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	292

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ». Do la parola al Relatore, onorevole Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Eravamo arrivati all'articolo 117.

L'onorevole Kuntze proponeva di sopprimere nel titolo dell'articolo la parola « obbligatoria »; inoltre proponeva di sostituire le parole « la natura del reato sia particolarmente grave » con le altre: « il reato consenta l'emissione di mandato di cattura ».

Il Comitato ristretto ha, però, adottato il seguente emendamento sostitutivo di tutto il primo comma dell'articolo, presentato dal Sottosegretario: « L'impiegato nei confronti del quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero ».

La rimanente parte dell'articolo resta invariata.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 117.

(È approvato).

Do lettura e successivamente porrò in votazione l'articolo nella sua nuova formulazione.

ART. 117.

(Sospensione cautelare obbligatoria).

« L'impiegato nei confronti del quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero ».

Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti di un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero ».

(È approvato).

VALIANTE, *Relatore*. All'articolo 118 c'è un emendamento che è conseguente a quello che abbiamo approvato, propone cioè di inserire al principio, il seguente comma: « L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro ».

Inoltre nel primo comma dell'articolo aggiungere, dopo la parola « può » e prima delle parole « per gravi motivi », la parola « altresì ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 118:

(Sospensione cautelare facoltativa).

« Il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 129, non ha luogo

entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'articolo 130, il provvedimento di sospensione.

All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 108 ».

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto in principio dell'articolo 118:

« L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'aggiunta della parola « altresì » nel primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo nella sua formulazione definitiva:

ART. 118.

(Sospensione cautelare facoltativa).

« L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro.

Il Ministro può altresì, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 129, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'articolo 130, il provvedimento di sospensione.

All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 108 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 119 non vi sono emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).

« L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 117 e 118 è escluso dagli esami e dagli scrutini di promozione.

L'impiegato che sia stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, anche se non sia stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare, può con provvedimento del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione se trattasi di impiegato addetto al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, o della Commissione di vigilanza presso le corti per gli impiegati addetti agli uffici giudiziari, essere escluso dall'esame e dallo scrutinio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 120:

(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

« L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione conseguita. Egli è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti, esclusi quelli economici, dalla medesima data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame, ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, è iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato ».

VALIANTE, *Relatore*. All'articolo 120 c'è il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « L'impiegato escluso dall'esame, qualora sia stato prosciolto dagli addebiti contestati nel procedimento disciplinare o quando questo sia concluso con irrogazione della censura, è ammesso al primo esame successivo.

Qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione conseguita. Egli è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti, esclusi quelli economici nel solo caso che sia stato punito con la censura, dalla medesima data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 120.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 120 così emendato:

« L'impiegato escluso dall'esame, qualora sia stato prosciolto dagli addebiti contestati nel procedimento disciplinare o quando questo sia concluso con irrogazione della censura, è ammesso al primo esame successivo. Qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione conseguita. Egli è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimenti, con decorrenza a tutti gli effetti, esclusi quelli economici nel solo caso che sia stato punito con la censura, dalla medesima data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame, ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, è iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 121:

(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

« L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o quando questo si sia concluso con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se la Commissione centrale di scrutinio delibera che l'impiegato scrutinato sia più me-

ritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario, escluso ogni effetto economico.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, la Commissione centrale di scrutinio deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini, e stabilire il quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della Commissione centrale, poteva conferirsi la promozione ».

VALIANTE, *Relatore*. All'articolo 121 è stato presentato il seguente emendamento: dopo le parole « quando sia » e prima di « prosciolto », nel primo comma, inserire la parola « stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

VALIANTE, *Relatore*. Al terzo comma dopo le parole « escluso ogni effetto economico » propongo di aggiungere: « nel caso che l'impiegato sia stato punito con la censura ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto alla fine del terzo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 121 nel suo testo definitivo:

(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

« L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia stato prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o quando questo si sia concluso con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se la Commissione centrale di scrutinio delibera che l'impiegato scrutinato sia più meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con de-

correnza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario, escluso ogni effetto economico nel caso che l'impiegato sia stato punito con la censura.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, la Commissione centrale di scrutinio deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini, e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della Commissione centrale, poteva conferirsi la promozione ».

(È approvato).

Agli articoli 122, 123, 124 e 125 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li porrò in votazione.

ART. 122.

(Computo della sospensione cautelare).

« Qualora a seguito del procedimento disciplinare sia inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dalla qualifica è inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti allo stesso tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità e compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

(È approvato).

ART. 123.

(Revoca della sospensione).

« Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva

deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato ».

(È approvato).

ART. 124.

(Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale).

« L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena o questa non sia rimasta comunque estinta.

È, altresì, sospeso dalla qualifica l'impiegato sottoposto a misura di sicurezza detentiva fino a quando questa non sia eseguita, sospesa, revocata o trasformata ».

(È approvato).

ART. 125.

(Revoca di diritto della sospensione).

« Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, già condannato, sia stato assolto ai sensi dell'articolo 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 120, 121 e 123 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 126:

(Censura).

« La censura è inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria.

Per questi ultimi la censura è inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle corti di appello o della Corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari.

Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura è inflitta dal direttore generale o dal capo servizio ».

VALIANTE, *Relatore*. Prima di passare alla votazione dell'articolo 126, poiché l'onorevole Breganze ha proposto talune modifiche, che il Comitato ristretto ha accolto, agli articoli 126, 127, 128, mi permetterei di proporre una modifica al titolo della Sezione I. Invece di dire « Procedimento per la irrogazione della censura », proporrei che si dicesse semplicemente « censura ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare più esatto il titolo del disegno di legge, però non faccio nessuna obiezione.

L'onorevole Breganze propone che il titolo « censura » sia sostituita da quest'altro: « Competenza ». Ciò perché l'articolo riguarda appunto la competenza della persona che deve infliggere la censura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al titolo dell'articolo 126 nel senso di sostituire la parola « Censura » con la parola « Competenza ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 126 al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 127:

(Competenza).

« Il magistrato o funzionario competente ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma prevista dal successivo articolo 130, assegnando all'interessato un termine non maggiore di dieci giorni, per svolgere per iscritto le sue osservazioni.

La sanzione deve essere motivata ed è applicata con apposito processo verbale dal capo gerarchico immediato.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

Copia del processo verbale è immediatamente rimessa al capo del personale, insieme con le contestazioni e le giustificazioni ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze propone di sostituire il titolo: « Procedimento per l'irrogazione della censura » con l'altro più semplice: « Procedura ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione del titolo dell'articolo 127 nella formulazione esposta dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 127.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 128:

(*Censura - Ricorso al Ministro*).

« Contro il provvedimento con cui è infitta la censura è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro di grazia e giustizia che provvede con decreto motivato ».

VALIANTE, *Relatore*. Anche qui l'onorevole Breganze propone di togliere dal titolo la parola « Censura » lasciando soltanto le parole « Ricorso al Ministro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della parola « Censura » nel titolo dell'articolo 128.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 128, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 129:

SEZIONE II.

Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.

ART. 129.

(*Accertamenti*).

« Il capo dell'ufficio, per gli impiegati adetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, e i capi degli uffici giudiziari che hanno notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato dipendente, devono compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e, quando ritengono che sia da infliggere una sanzione più grave della censura, trasmettono gli atti rispettivamente all'ufficio superiore del personale e al procura-

tore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di disciplina competente a norma dell'articolo 62, il quale ne dà comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia.

L'ufficio superiore del personale o il procuratore generale che riceve la comunicazione o ha comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti invitandolo a presentare le giustificazioni.

Il procedimento disciplinare può anche essere disposto dal Ministro ».

VALIANTE. Analogamente a quanto è stato fatto precedentemente, occorre limitare il titolo della sezione II alle parole: « Riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica e destituzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore al titolo della sezione II.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 129, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 130:

(*Formalità per la contestazione*).

« La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'incolpato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

L'eventuale rifiuto di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio, incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono aver luogo nelle forme previste nei due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato è adetto ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 131:

(*Giustificazioni dell'impiegato*).

« Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione

delle contestazioni, all'ufficio del personale, dall'impiegato in servizio presso uffici diversi da quelli giudiziari, e al procuratore generale competente negli altri casi. Possono essere presentate anche al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne la immediata trasmissione all'ufficio competente. In tal caso l'interessato ha facoltà di consegnare le giustificazioni in piego chiuso, affinché siano così trasmesse all'ufficio competente.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, ma per non più di quindici giorni, dall'ufficio del personale o dal procuratore generale.

È in facoltà dell'impiegato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 132:

(Archiviazione degli atti).

« Il capo del personale o il procuratore generale competente, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'impiegato ritenga non doversi procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato. Tale comunicazione, inoltre, è fatta dal procuratore generale al Ministro, che può disporre che si proceda.

Qualora il capo del personale o il procuratore generale ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, trasmette gli atti al capo dell'ufficio competente affinché provveda alla irrogazione della punizione ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 133:

(Procedimento a carico di impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari).

« Il capo del personale, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione più grave della censura, e che il caso

sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso il Ministero, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un magistrato istruttore, scegliendolo fra quelli addetti al Ministero. Qualora la natura dell'indagine lo richieda, il capo del personale può disporre che il magistrato istruttore sia assistito da un funzionario di cancelleria in servizio al Ministero di grazia e giustizia con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.

Le indagini di cui ai precedenti commi non possono essere affidate a magistrati e a funzionari addetti al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 134:

(Procedimento a carico di impiegati addetti ad uffici giudiziari).

« Il procuratore generale presso la corte di cassazione o il procuratore generale presso la corte di appello, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione disciplinare più grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso la rispettiva corte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, procede agli accertamenti necessari.

Per le indagini di cui all'articolo 129 e per quelle di cui al precedente comma il procuratore generale può richiedere un procuratore della Repubblica.

Qualora la natura delle indagini lo richieda, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono farsi assistere da un funzionario di segreteria con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 135:

(*Magistrato istruttore*).

« La nomina del magistrato e del funzionario di cui agli articoli 133 e 134 e la richiesta di cui al terzo comma dell'articolo precedente debbono essere comunicate all'incolpato entro cinque giorni.

Valgono per il magistrato istruttore e per il funzionario chiamato ad assisterlo, le norme circa la astensione e la ricsuzione dei componenti delle Commissioni di disciplina.

L'istanza di ricsuzione è proposta per iscritto:

a) al capo del personale se sia stato ricsuato al magistrato istruttore o il funzionario di cui all'articolo 133;

b) al Ministro se sia stato ricsuato il procuratore generale presso la suprema corte di cassazione o il procuratore generale presso la corte di appello;

c) al procuratore generale presso la suprema corte di cassazione o al procuratore generale presso la corte di appello, se sia stato ricsuato un procuratore della Repubblica o un funzionario di cui all'articolo 134.

Il Ministro, il capo del personale e i procuratori generali, sentito il magistrato o il funzionario ricsuati, decidono in via definitiva anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricsuzione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione disciplinare. La mancata proposizione della ricsuzione non preclude la facoltà di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del magistrato istruttore o del funzionario assistente ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 136:

(*Facoltà dell'istruttore*).

« Il magistrato istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'incolpato.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 137:

(*Termine per l'espletamento dell'inchiesta*).

« L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del magistrato istruttore, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 133, o dalla contestazione degli addebiti, negli altri casi. Per gravi motivi il magistrato istruttore, prima della scadenza di detto termine, può chiederne al capo del personale la proroga per non oltre novanta giorni.

Il magistrato istruttore può essere sostituito con decreto motivato del Ministro, in caso di destinazione, con il suo consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tale funzione.

Il provvedimento di sostituzione del magistrato istruttore può essere impugnato dall'interessato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Nel caso di cui all'articolo 134 se l'inchiesta disciplinare non è conclusa entro novanta giorni dalla contestazione degli addebiti il procuratore generale rispettivamente presso la corte suprema di cassazione o la corte di appello ne informa il Ministro, il quale può concedere la proroga preveduta dal primo comma ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 138:

(*Atti preliminari al giudizio disciplinare*).

« terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il magistrato istruttore riunisce gli atti in fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo dell'ufficio del personale, che lo trasmette, con le eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina ».

Il procuratore generale presso la corte suprema di cassazione o il procuratore generale presso la corte di appello, terminate le indagini, con l'osservanza dei termini e delle formalità di cui al comma precedente, rimette

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

il fascicolo alla Commissione di disciplina presso la rispettiva corte.

Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione dà avviso all'interessato, nelle forme previste dall'articolo 130, avvertendolo che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore tra i componenti della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario al capo del personale o al procuratore generale e, nelle forme previste dall'articolo 130, all'interessato, almeno venti giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i membri della Commissione che abbiano riferito in ordine ai fatti oggetto del procedimento e svolto indagini ai sensi dell'articolo 129, o che abbiano partecipato come magistrati istruttori all'inchiesta.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica al primo presidente della corte suprema di cassazione ed ai presidenti di corte di appello ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 139:

(Svolgimento del procedimento orale).

« Nella seduta fissata per la trattazione orale, ove risulti la regolarità della comunicazione di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il relatore riferisce, in presenza dell'incolpato se comparso, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

Incolpato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola.

Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti la Commissione possono rivolgere all'incolpato domande in merito ai fatti

e alle circostanze che risultano degli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Alla seduta può intervenire il capo del personale, nel caso previsto dall'articolo 133, e il procuratore generale nel caso dell'articolo 134, o un magistrato da essi delegato.

L'incolpato può farsi assistere da un funzionario della carriera direttiva.

Della trattazione si forma processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Chiusa la trattazione orale e ritiratasi in Camera di Consiglio la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le norme stabilite dall'articolo 473 del Codice di procedura penale.

La discussione ha luogo a porte chiuse.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente ordinamento, le norme sui dibattimenti penali ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Kuntze ha proposto il seguente emendamento, aggiuntivo:

« Al quinto comma dopo le parole: da un funzionario della carriera direttiva, *aggiungere*: o da un avvocato iscritto negli albi professionali ».

Il Comitato ristretto ha accolto l'emendamento.

BREGANZE. Io approvo l'emendamento dell'onorevole Kuntze per ammettere l'assistenza tecnica di un avvocato. Invece mi pare inconsueta l'assistenza di un funzionario. Vorrei sapere le ragioni che hanno consigliato in questo procedimento ad ammettere l'assistenza di un funzionario.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Perché il funzionario è un esperto.

VALIANTE, *Relatore*. Anche per ragioni di economia, onde evitare all'incolpato di dover ricorrere a un difensore estraneo.

BREGANZE. Apprezzo queste ragioni di economia processuale. D'altra parte stiamo esaminando contestualmente la legge sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, la quale mi pare che preveda giustamente determinate attribuzioni funzionali deferite a questa categoria. Ora mi pare che questo sia già un motivo per cercare di evitare delle eccezioni alle regole normalmente previste. A parte ciò, penso che il funzionario della carriera direttiva potrebbe tro-

varsi alquanto a disagio nell'esplicare un mandato nei confronti dell'Amministrazione alla quale appartiene. La difesa potrebbe, quindi, essere meno efficace, se non è attribuita esclusivamente a persona che, come legale, è estranea al settore di cui si tratta e al Ministero di cui fa parte il cancelliere incolpato.

Quindi, sia con riferimento alla professione di avvocato e procuratore, sia per efficacia della difesa, sarebbe opportuno limitare all'avvocato la facoltà di assistenza.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di un procedimento disciplinare, non giudiziario e neppure amministrativo. Quindi non c'è niente di strano se si mantiene questa alternativa.

PRESIDENTE. Il punto essenziale è che un funzionario assisterebbe un altro funzionario nei confronti dell'amministrazione. Egli assumerebbe la duplice funzione di funzionario e di patrono.

GUERRIERI EMANUELE. Io credo che bisognerebbe sopprimere qualunque assistenza.

BREGANZE. No. È ammessa anche adesso.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe dire soltanto: « da un avvocato o procuratore iscritto negli albi ».

PRESIDENTE. È necessario aggiungere anche il procuratore? Non si tratta di una difesa vera e propria?

BREGANZE. Il procuratore legale può difendere anche davanti al tribunale.

PRESIDENTE. È giusto. Metto in votazione il seguente emendamento sostitutivo del quinto comma:

« L'incolpato può farsi assistere da un avvocato o procuratore iscritto nell'albo professionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 139 così modificato:

(Svolgimento del procedimento orale).

« Nella seduta fissata per la trattazione orale, ove risulti la regolarità della comunicazione di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il relatore riferisce, in presenza dell'incolpato se comparso, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

L'incolpato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola.

Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti la Commissione possono rivol-

gere all'incolpato domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Alla seduta può intervenire il capo del personale, nel caso previsto dall'articolo 133, e il procuratore generale nel caso dell'articolo 134, o un magistrato da essi delegato.

L'incolpato può farsi assistere da un avvocato o procuratore iscritto nell'albo professionale.

Della trattazione si forma processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Chiusa la trattazione orale e ritiratasi in Camera di Consiglio la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le norme stabilite dall'articolo 473 del codice di procedura penale.

La discussione ha luogo a porte chiuse.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente ordinamento, le norme sui dibattimenti penali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 140:

(Poteri della Commissione di disciplina).

« Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione ai sensi del primo comma dell'articolo 133 e del primo comma dell'articolo 134, e la Commissione ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti rispettivamente all'ufficio del personale, o alla procura generale, affinché provvedano ai sensi del secondo comma dell'articolo 133 e del secondo comma dell'articolo 134.

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione, ai sensi del primo comma dell'articolo 138, la Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, può, con ordinanza, rinviare gli atti all'ufficio del personale o alla procura generale, indicando i fatti e le circostanze da chiarire, e le prove da assumere. La Commissione assegna il termine entro il quale l'istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla Commissione medesima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova. In tale caso stabilisce con ordinanza la seduta, dando avviso, nelle forme e con termini di cui

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

al quinto comma dell'articolo 138, all'incolpato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 141:

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

« Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi all'incolpato lo dichiara nella deliberazione.

Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata è estesa dal relatore o ad altro componente della Commissione, ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e copia del verbale della trattazione orale, è trasmessa, entro venti giorni dalla data della stessa deliberazione, all'ufficio del personale.

Il Ministro provvedere con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole.

Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 130 ».

BREGANZE. Per sistematica, nel titolo bisogna dire: « Deliberazione », sopprimendo le parole: « della Commissione di disciplina ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « della Commissione di disciplina », nel titolo dell'articolo 141.

(È approvato).

Sull'articolo 141 non è stato presentato nessun emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 142:

(Rinvio della decisione).

« Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'inter-

vallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 139.

Se però la Commissione abbia provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 140, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 138 e 139, dinanzi alla Commissione, quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei componenti, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata con la osservanza delle disposizioni degli articoli 138 e 139 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 143:

(Rimborso spese all'impiegato prosciolto).

« L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per comparire innanzi alla Commissione.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso è dovuto nella misura prevista dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 144:

(Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale).

« Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il

procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 145:

(Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego).

« Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza o previdenza ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 146:

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo).

« Quando il decreto del Ministro, che infligge la sanzione disciplinare, sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato ».

BREGANZE. Desidero un chiarimento. Qui si parla del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. Se non mi sbaglio, questo decreto è relativo al Consiglio di Stato. È una norma già superata oppure no?

VALIANTE, *Relatore*. Riguarda il regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

BREGANZE. Io, per il solito motivo più volte sottolineato, preferirei che fosse indicato il tema. Tuttavia non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 146.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 147:

(Estinzione del procedimento).

« Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini, con gli effetti previsti dagli articoli 120, 121 e 123.

Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 148:

(Riapertura del procedimento).

« Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova o i figli minorenni, che possano avere diritto al trattamento di quiescenza, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 130 e seguenti.

Qualora il Ministro non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione, per gli impiegati in servizio al Ministero od ad uffici diversi da quelli giudiziari, ovvero la competente Commissione di disciplina presso la corte, per gli impiegati in servizio negli uffici giudiziari ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 149:

(Effetti della riapertura del procedimento).

« Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

All'impiegato già punito, a favore del quale sia stata concessa, a sua richiesta, o a richiesta della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione disciplinare più grave di quella già applicata.

Qualora egli sia prosciolto, o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 150:

CAPO I.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

ART. 150.

(Dimissioni).

« L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.

Agli effetti del comma precedente, si intende che sia in corso procedimento disciplinare se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta

la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.

Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelatamente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro quaranta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni devono essere accettate ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 151:

(Trattamento di quiescenza).

« L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, ridotta di cinque anni, e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 152:

(Dimissione della dattilografa coniugata).

« La dattilografa che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso alla predetta dattilografa un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Brenganze ha proposto di evitare il rinvio al vecchio testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

è il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, ancora vigente.

BREGANZE. Non insisto.

PRESIDENTE. Qui si parla di « dattilografia », ma in un articolo precedente aveva messo « impiegata », comprendendo anche la donna cancelliere. Quindi nel titolo occorre dire: « Dimissioni dell'impiegata coniugata »; e al principio dell'articolo: « Le impiegate ».

Pongo in votazione questi emendamenti.

(Sono approvati).

In sede di coordinamento i generi e i tempi saranno passati dal singolare al plurale.

Do lettura dell'articolo 153:

(Decadenza).

« Oltre al caso previsto dall'articolo 79 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il Consiglio di amministrazione ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 154:

(Effetti della decadenza).

« La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 155:

(Dispensa del servizio).

« Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'articolo 93, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti per l'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore a « buono ».

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare ove creda le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 156:

(Accertamento sanitario per la dispensa).

« Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 157:

(Collocamento a riposo).

« I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del settantesimo anno di età.

I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ».

VALIANTE, *Relatore*. Qui si presenta il grosso problema della data del collocamento a riposo. Il Comitato ristretto ha rilevato che il termine di 70 anni previsto per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari, e quello di 65 anni per il collocamento a riposo dei dattilografi, fossero esagerati. Tanto più che gli impiegati dello Stato anche a norma del recente statuto vanno in pensione ordinariamente a 65 anni.

Attualmente, per una legge speciale del 1949, i cancellieri vanno in pensione a 70 anni, mentre per l'ordinamento del 1924 il termine ordinario era di 65 anni.

Nel Comitato ristretto è stato allegato un motivo di carattere sociale, perché, si è detto, il funzionario a 70 anni è un vecchio che non riesce più ad adeguarsi nell'ambiente della famiglia in cui va a vivere e, d'altra parte, diventa soltanto una persona che aspetta la pensione al 15 del mese. D'altra parte si è rilevato che il prolungamento del periodo di servizio impedisce ai più giovani lo sviluppo della carriera e toglie ai disoccupati la possibilità di subentrare nei posti che resterebbero vacanti.

L'onorevole Kuntze ha, da parte sua, presentato un emendamento mediano tra la tesi estrema di 60 anni e la tesi estrema del disegno di legge. Propone cioè di fissare a 65 anni di età il termine per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari e a 60 anni il termine di collocamento a riposo dei dattilografi.

Debbo far presente che la categoria interressata ritiene di aver raggiunto con la legge del 1949 un certo *status* perché quella legge prevedeva il collocamento a riposo al settantesimo anno di età.

D'altra parte noi oggi approveremmo una disposizione in contrasto con gli altri impiegati dello Stato che vanno in pensione a sessantacinque anni. C'è anche un fatto recente, di questi giorni, cioè la firma da parte del Presidente della Repubblica di un decreto legislativo a seguito della delega conferita dal Parlamento al Governo per il riordinamento degli uffici giudiziari. In questo riordinamento è previsto che gli ufficiali giudiziari vanno in pensione a settanta anni. Ora i cancellieri fanno rilevare che, se è stato stabilito il termine di settanta anni per gli ufficiali giudiziari, potrebbe sembrare iniqua la nostra decisione di portarlo a sessantacinque.

PRESIDENTE. Desidero sapere: questa norma emanata per gli ufficiali giudiziari è in forza di una delega?

VALIANTE, *Relatore*. Sì, in forza di una delega approvata dal Parlamento.

KUNTZE. Come ha già detto il Relatore, il mio emendamento era dettato da considerazioni di armonia legislativa nel senso di inquadrare l'età per il collocamento a riposo dei funzionari di cancelleria entro gli stessi limiti in cui è fissato il collocamento a riposo in generale per tutti gli impiegati dello Stato, cioè al compimento dei sessantacinque anni.

Si è pensato di fissare a sessanta anni il limite per i dattilografi, perché si tratta di un lavoro eminentemente materiale, che richiede prontezza di riflessi ed anche una certa attività fisica. In secondo luogo ero stato indotto a presentare l'emendamento da considerazioni di carattere pratico. Chiunque esercita la professione e frequenta gli uffici giudiziari sa molto bene che verso i settanta anni questi funzionari hanno un valore pressoché decorativo — se si può chiamare decorativa — la presenza di un funzionario di quella età.

È vero che sono pervenute delle segnalazioni da parte del sindacato di categoria in cui si fa presente che si trattava di una conquista della categoria l'aver ottenuto il collocamento a riposo a settanta anni, però quelle segnalazioni non tengono presente che la legge del 1949 fu emanata in circostanze di carattere eccezionali per la necessità di trattenere in servizio quei funzionari in quanto per tutto il periodo della guerra erano stati sospesi i concorsi e c'erano delle vacanze negli uffici. La disposizione del 1949 tendeva a coprire queste vacanze che si erano determinate.

Non vedo il motivo per cui oggi non si debba ritornare alla normalità. D'altra parte la protesta dei sindacati, secondo me, non riflette la volontà di tutti i funzionari delle cancellerie. Per quel che consta a me, per i contatti quotidiani che ho con i funzionari della mia provincia e anche di altre provincie, tutti i funzionari giovani sono favorevoli all'emendamento da me proposto perché sostengono che mantenendo il limite di settanta anni la loro carriera viene ad essere bloccata.

Io sarei di questo parere: mantenere inalterata la disposizione di carattere generale e — se la Commissione concorda — inserire una norma transitoria la quale consenta che in un termine di cinque anni siano gradatamente messi a riposo i funzionari che compiono rispettivamente i 69, 68 e così via fino a rientrare nei limiti della norma di carattere generale. In questo modo veniamo incontro alla

richiesta della categoria senza danneggiare le legittime aspettative dei giovani.

PRESIDENTE. Voglio comunicare alla Commissione che anche la Presidenza è stata destinataria di molti ordini del giorno i quali sono a vostra disposizione. Ne avete sentito l'eco attraverso le parole dell'onorevole Kuntze.

AMADEI. Non so se in questo caso parlerò a titolo personale, perché vedo che l'orientamento della Commissione si è diretto verso una determinata decisione, però facendomi portavoce degli interessi della categoria — che mi sembrano esatti — particolarmente in riferimento a un argomento che esporrò, desidererei che la norma fosse contenuta così come è contemplata nel disegno di legge. I cancellieri fanno presente che il limite di 70 anni rappresenta una conquista della categoria; il fatto di abbassarlo oggi appare come una diminuzione di quello che era stato con fatica conquistato. D'altra parte i cancellieri fanno osservare che i giovani potrebbero trovare spazio per la loro carriera attraverso le proposte di legge che già sono all'esame del Parlamento e che prevedono l'aumento del ruolo organico. Del resto il fatto di aumentare gli organici per il personale di cancelleria, è una esigenza avvertita da tutti e particolarmente da noi avvocati. Ma, per essere più preciso, la riduzione del limite di età a sessantacinque anni colpirebbe immediatamente i funzionari con questo prospetto:

nati nel 1891: al grado VI n. 9; al grado VII n. 39; al grado VIII n. 10;

nati nel 1892: grado VI n. 4; grado VII n. 31; grado VIII n. 13; grado IX n. 11;

nati nel 1893: grado VI n. 7; grado VII n. 37; grado VIII n. 16; grado IX n. 17;

nati nel 1894: grado VI n. 13; grado VII n. 50; grado VIII n. 16; grado IX n. 8;

nati nel 1895: grado VI n. 9; grado VII n. 36; grado VIII n. 15; grado IX n. 12.

In totale sarebbero 375 funzionari che verrebbero collocati a riposo. Non vi è dubbio che, particolarmente per i cancellieri più anziani che occupano posti di primissimo ordine, si creerebbero squilibri nell'andamento degli uffici.

I cancellieri, inoltre, richiamano l'attenzione sul danno economico veramente rilevante che consegue al collocamento a riposo al di sotto dei settanta anni, danno che consiste nella perdita del 30 per cento dello stipendio, di lire 23.000 circa di proventi, di 10.000 circa per assegno di diligenza, di 10-15 mila lire, a seconda del grado, di compenso per lavoro straordinario. Voi sapete come è regolato il

trattamento di quiescenza, cioè a dire l'impiegato non va in pensione beneficiando dei nove decimi dello stipendio, ma va in pensione beneficiando di questa percentuale sulla sola voce stipendio, senza la considerazione che oggi allo stipendio sono andati ad aggiungersi diverse voci che sono complessivamente superiori allo stesso stipendio. Per tutte queste considerazioni io proporrei che venisse mantenuta ferma la dizione del disegno di legge governativo.

AMADEI. È chiaro che se questa proposta non venisse accolta, io aderirei alla tesi dell'onorevole Kuntze, perché il collocamento a riposo sia scaglionato nel tempo, in modo che ci sia un decorso di cinque anni.

PREZIOSI OLINDO. Io sono un po' il difensore dell'armonia legislativa, per evitare sperequazioni tra i vari dipendenti dello Stato, pur rendendomi conto che quello che è avvenuto recentemente con la legge delegata per gli ufficiali giudiziari, rappresenta una disarmonia, che, però, potrà essere eliminata nel prossimo futuro, in quanto si è elevato per gli ufficiali giudiziari a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo termine c'era già prima.

PREZIOSI OLINDO. Ma adesso è stato ribadito con un recente provvedimento legislativo.

Alcuni funzionari della benemerita categoria dei cancellieri fanno rilevare che i magistrati vanno a riposo a 70 anni e si agitano per prolungare questo limite fino a 75 anni. Si fa rilevare, inoltre, che per gli uscieri il limite sarebbe di 70 anni. Ma queste sono delle eccezioni che dovranno essere corrette, poiché bisogna difendere l'armonia legislativa.

Ora, se per tutti gli impiegati dello Stato il limite è di 65 anni, per i cancellieri deve essere mantenuto lo stesso limite.

Tuttavia dobbiamo renderci conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Amadei. Infatti i cancellieri con la legge del 1949 ritennero di aver fatto una conquista tangibile e anche duratura, perché c'era in piedi anche un disegno di legge che indicava il settantesimo anno di età come limite massimo della carriera. Invece, entrando in vigore la nuova legge, molti di questi cancellieri dovrebbero andare subito a riposo. Questo non sarebbe né giusto né umano, perché, se avessero saputo in tempo che al sessantacinquesimo anno di età avrebbero dovuto lasciare il servizio, si sarebbero preparati un certo piano per gli

anni successivi. La disposizione sarebbe perciò in questo momento invisa e dannosa. Di tutto ciò, dicevo, dobbiamo tener conto. Inoltre un'applicazione immediata di questa norma creerebbe una crisi o per lo meno un disagio nell'amministrazione della giustizia, perché molti funzionari esperti e provetti dovrebbero lasciare immediatamente il loro servizio.

Ecco perché io mi ero già prospettato quel compromesso che l'onorevole Kuntze ha fatto oggetto di un suo emendamento. Si verrebbe così a sanare una situazione temporanea di disagio con una norma transitoria che assicuri il collocamento a riposo graduale per limiti di età entro cinque anni dei cancellieri e segretari giudiziari. Questa è appunto la mia conclusione. In tal modo, mentre si riafferma l'armonia legislativa, evitando sperequazioni con altri dipendenti dello Stato, si dà anche la possibilità ai cancellieri e segretari giudiziari della carriera direttiva di prepararsi i loro piani per il futuro e di accingersi anche spiritualmente, se non economicamente, a lasciare il loro servizio secondo le primitive aspettative.

DANTE. Le osservazioni fatte dagli onorevoli Amadei e Preziosi e i motivi da loro addotti mi inducono ad aderire a titolo personale alla formulazione del disegno di legge originale.

Indiscutibilmente c'è un motivo di armonia, perché, se non solo i magistrati, ma anche gli ufficiali giudiziari, vengono collocati a riposo a settanta anni, per quale motivo si dovrebbe fare un trattamento diverso di minor favore ai cancellieri, che costituiscono il fulcro, le *api* della giustizia?

Agli argomenti già prospettati desidero aggiungere un altro: ci sono dei reduci e combattenti entrati in servizio delle cancellerie o segreterie giudiziarie a 40 anni e oltre. Costoro, riducendosi il limite di età a 65 anni, non avrebbero la possibilità non dico di sviluppare la carriera, ma neppure di arrivare al minimo pensionabile. Senza dire che il collocamento a riposo anticipato, oltre a ledere dei principi morali, deve generare certamente una pena profonda per l'allontanamento dalle normali abitudini. Procrastinare quanto più possibile questo giorno, credo che risponda ad una umana e legittima aspettativa di questi funzionari.

Io ho presentato una proposta di legge — che spero sarà approvata — per il prolungamento dei limiti di età degli agenti di custodia. Il collega Zoboli diceva: « Noi siamo sempre per la diminuzione ». Però anche lui ha pre-

sentato una proposta di legge per l'abbattimento del limite di età pensionabile delle maestre. Ora è evidente che non possiamo fare due pesi e due misure.

Cerchiamo, quindi, di armonizzare tutte le date di collocamento a riposo che sono previste dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, perché il principio a cui faceva riferimento il relatore ha delle eccezioni. Stabilisce, infatti, la legge che nulla è innovato alle norme vigenti che fissano un limite diverso di età per dipendenti dello Stato che appartengono a particolari categorie e a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza di termini. Ora le carriere dei magistrati e degli ufficiali giudiziari sono proprio delle categorie particolari, perché hanno ciascuna un ordinamento autonomo. Anche per i cancellieri e segretari giudiziari stiamo facendo con questa legge un ordinamento particolare.

Concludendo, per il motivo di armonia che tanto magistralmente ha illustrato il collega Preziosi, oltre ai motivi di ordine umano, sociale ed economico, io aderisco all'impostazione del disegno di legge, sottolineando che ad essa aveva dato la sua adesione anche la categoria, attraverso il rappresentante che molto opportunamente era stato invitato a partecipare alla redazione dello schema di disegno di legge.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per debito di lealtà debbo dire che quando nella riunione del Comitato ristretto fu esaminato l'articolo 157, il rappresentante del Governo aderì all'emendamento Kuntze. Fummo tutti d'accordo nel ritenere che, per ragioni sociali e soprattutto per non precludere ai giovani l'accesso alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si potesse ridurre a 65 anni il termine di collocamento a riposo, che nel disegno di legge era stato previsto in 70 anni.

Naturalmente tutti gli interessati e i non interessati hanno fatto pervenire dei memoriali, sostenendo le ragioni pro e contro. A questo punto il rappresentante del Governo deve tener presenti le ragioni che militano a favore della proposta Kuntze, nonché quelle, non dico ostative, ma di perplessità e dubitative, avanzate dagli onorevoli Amadei e altri. Ho perciò il dovere di esporre le due tesi, rimettendomi poi alla Commissione perché decida come crede.

Per quanto riguarda i 65 anni del limite di età dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si deve rilevare anzitutto che a favore dello stesso milita la considerazione che in tal guisa si realizzerebbe un ade-

guamento a quanto previsto in via generale per tutti gli altri funzionari statali delle carriere speciali. In secondo luogo va considerato che la conservazione dell'attuale limite di età determinerebbe un rallentamento medio di cinque anni nella carriera del personale in parola, rispetto ad altre carriere speciali, in relazione al fatto che i funzionari, specie quelli dei gradi medi ed elevati permarrebbero in carica e occuperebbero quindi i relativi posti cinque anni più di quanto non vi permangano i funzionari delle accennate carriere speciali, compresa tra queste la carriera dei funzionari di segreteria del Consiglio di Stato.

Va, poi, posto in rilievo che in favore della riduzione a 65 anni del limite in parola, gioca anche la constatazione del limitato rendimento offerto dalla maggior parte dei funzionari ultrasessantacinquenni, particolarmente di quelli non appartenenti alla qualifica massima, che non sono in grado di farsi coadiuvare da numerosi e scelti collaboratori.

Peraltro, nell'eventualità di riduzione, va anche prospettato il danno economico che conseguirebbe al personale in questione dalla anticipata cessazione dal servizio e dal conseguente venir meno del relativo trattamento. Danno che, tenuto conto del compenso per lavoro straordinario e dei relativi proventi, può valutarsi nella misura di metà degli assegni riscossi mensilmente dal personale in servizio. Un cancelliere capo di prima classe, che attualmente è retribuito con 185.000 lire mensili, compresi i compensi per lavoro straordinario, le percentuali sui recuperi in favore dell'erario, l'indennità direttiva, ecc., gode di un trattamento di quiescenza calcolato sugli otto decimi del solo stipendio, pari a circa 90.000 lire.

Quanto agli ufficiali giudiziari, è vero che essi in base alla legge delegata del 1959 che entra in vigore il primo marzo, vanno in quiescenza al settantesimo anno di età; però, devo far presenti in proposito due considerazioni: innanzi tutto che questo limite di 70 anni era già nell'ordinamento precedente degli ufficiali giudiziari; in secondo luogo essi non sono funzionari dello Stato, bensì ausiliari dell'ordine giudiziario, come è detto nell'articolo 1° dello stesso ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Nell'ipotesi che la riduzione proposta sia approvata dal Parlamento, si ritiene necessaria nell'interesse dell'Amministrazione e dei funzionari una norma transitoria del seguente tenore: « La disposizione contenuta nell'articolo 157 è attuata gradualmente nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riducendosi progressivamente di

un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, fermo restando il requisito dei quaranta anni di servizio ».

Detta norma trova il precedente nella disposizione transitoria di cui all'articolo 273 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o in relazione all'articolo 227 dello stesso ordinamento, con il quale il limite di età per il collocamento a riposo dei consiglieri di corte d'appello e dei magistrati di grado equiparato veniva ridotto a 65 anni.

Si aggiunga che nella relazione a questo nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari, è detto chiaramente che portare il collocamento a riposo degli ufficiali giudiziari a settanta anni è un danno perché la loro età non consente di espletare il lavoro, che è molto gravoso, con quella sollecitudine che è richiesta. Per queste ragioni il rappresentante del Governo si rimette al parere della Commissione. Nel caso che l'emendamento Kuntze dovesse essere accettato, è chiaro che allora il Governo ne proporrebbe un altro di questo genere: « la disposizione contenuta nell'entrata in vigore del regolamento riducendo il limite progressivamente di un anno per ciascun anno solare ». Detta norma trova un precedente nella disposizione transitoria di cui all'articolo 263 dell'Ordine giudiziario con il quale il limite di età per il collocamento a riposo dei consiglieri di corte di appello veniva ridotto a sessantacinque anni.

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, l'onorevole Kuntze ha presentato il suo emendamento il quale è tanto più significativo in quanto si consideri che già il Comitato ristretto aveva approvato l'emendamento originario. Successivamente abbiamo il testo proposto dal rappresentante del Governo nonché un testo proposto dall'onorevole Preziosi che dice: i funzionari delle carriere direttiva e di concetto che abbiano compiuto sessantacinque anni di età saranno gradualmente collocati a riposo non appena abbiano compiuto il sessantesimo.

KUNTZE. Sono favorevole alla disposizione di carattere transitorio però, per ragioni di tecnica legislativa, mi sembra che detta norma vada messa a parte, e cioè nelle disposizioni transitorie, mentre l'articolo 157 dovrebbe essere modificato in questo senso: salvo quanto è disposto dalle disposizioni transitorie della presente legge, i funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo a sessantacinque anni, ecc.

PREZIOSI OLINDO. Avevo proposto il mio emendamento come articolo aggiuntivo.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Kuntze approvato dal Comitato ristretto con espressa riserva di votare successivamente, in sede di disposizioni transitorie, la norma *ad hoc*: all'articolo 157, primo comma, sostituire la parola « settanta » con la parola « sessantacinque ». Se l'emendamento è respinto resta il limite di settanta; se invece è accolto voteremo la disposizione transitoria.

VALIANTE, *Relatore*. In considerazione delle difficoltà di carattere economico che si verificano al momento del collocamento a riposo, chiederei di fare un voto al Governo perché possa rivedere — non soltanto per i cancellieri — il trattamento di quiescenza equiparandolo quanto meno allo stipendio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Kuntze.

(*È approvata*).

Qui abbiamo il secondo emendamento Kuntze: al secondo comma, sostituire la parola « sessantacinque » con la parola « sessanta ».

KUNTZE. Insisto unicamente per ragioni di carattere pratico; non ne faccio una questione di principio. Penso che il dattilografo abbia bisogno di una energia che al di là del sessantesimo anno non si può più avere.

VALIANTE, *Relatore*. Mi associo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi dattilografi sono veramente della povera gente che vanno in pensione con un trattamento miserevole. A 65 anni possono ancora lavorare. Per tali motivi il Governo proporrebbe di lasciare il termine di 65 anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Kuntze al secondo comma.

(*È approvata*).

C'è ora il testo della norma transitoria proposta dal Governo, con riserva di collocarla nella dovuta sede.

« La disposizione contenuta nell'articolo 157 è attuata gradualmente nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, fermo restando il requisito dei 40 anni di servizio.

KUNTZE. Mi associo perché in sostanza risponde a quello che avevo voluto proporre.

PREZIOSI OLINDO. Nella sostanza è la stessa cosa di quanto sostenevo io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la norma transitoria proposta dal Governo.

(*È approvata*).

BREGANZE. Nel terzo comma, al posto del solito riferimento specifico alle norme del testo unico del 1895, si potrebbe sostituire « le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Breganze.

(*È approvata*).

L'articolo nel suo testo definitivo è il seguente:

ART. 157.

(*Collocamento a riposo*).

« I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 158:

CAPO II.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

ART. 158.

(*Riammissione in servizio*).

« Il funzionario di cancelleria e segreteria o il dattilografo cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 153 può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'articolo 153, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annulla-

mento o dello scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso in servizio è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o eccezionali ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 159:

**OBBLIGO DEL SEGRETO E DELL'OSSERVANZA DELLA VIA GERARCHICA - OBBLIGO DELLA RESIDENZA - ORARIO DI UFFICIO - OBBLIGO DELLA TOGA
TITOLO UFFICIALE**

ART. 159.

(Segreto d'ufficio).

« Il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 160:

(Osservanza della via gerarchica).

« L'impiegato ha il dovere di fare esclusivamente per via gerarchica qualsiasi domanda, nonché le istanze e le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 161:

(Obbligo della residenza).

« Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo devono risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il presidente della corte di appello, per il personale addetto alle cancellerie, o il procuratore generale, per quello addetto alla segreteria, per rilevanti ragioni può autorizzare il funzionario o il dattilografo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Per il personale addetto al Ministero, alla corte suprema di cassazione, alla procura generale preso la stessa corte e al tribunale superiore delle acque pubbliche provvedono i rispettivi capi nelle forme indicate nel comma precedente ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 162:

(Orario di ufficio).

« Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.

L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Il presidente della corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi ».

VALIANTE, Relatore. Il Comitato ristretto ha fatto una lunga discussione, provocata originariamente da un emendamento dell'onorevole Breganze, il quale riteneva non del tutto superflua una menzione del giorno festivo e del sabato pomeriggio, per quanto si riferisce all'orario d'ufficio. Il Comitato ristretto ha infine ritenuto doveroso rimettersi alla Commissione.

Il problema si è posto nel senso che sembrava opportuno stabilire nell'ordinamento

dei cancellieri e segretari giudiziari un orario di servizio per i giorni festivi, soprattutto in relazione agli adempimenti urgenti specie in materia penale. Le proposte furono moltissime, ma su nessuna si raggiunse l'accordo.

Non so se mi è consentito esprimere il mio parere personale di relatore. Io, dopo avere studiato più a fondo il problema, mi sono convinto dell'inopportunità di stabilire nell'ordinamento dei cancellieri e dei segretari giudiziari un obbligo particolare di lavoro d'ufficio nei giorni festivi e nel sabato pomeriggio. Lasciando le cose come propone il disegno di legge, secondo me non si guasta niente. L'eventuale lavoro straordinario specialmente di ordine penale viene già oggi disimpegnato senza nessun inconveniente attraverso quegli accordi che il capo della segreteria giudiziaria — perché di solito riguarda il lavoro della procura — o il cancelliere capo per il lavoro della pretura nella loro valutazione e nel loro potere di ordinare il lavoro dei dipendenti, già possano disporre. In sostanza c'è un segretario o un cancelliere di turno per questo lavoro penale, che fanno un orario di servizio non fisso, ma relativo alle esigenze particolari dell'ufficio. Comunque tanto il funzionario quanto il sostituto di turno o il pretore di turno sono facilmente reperibili attraverso delle intese che hanno con la polizia giudiziaria. Quindi, secondo me, se non fissiamo l'obbligo dell'orario particolare di ufficio per i giorni festivi e per il sabato pomeriggio, non solo non pregiudichiamo niente, ma confermiamo una conquista dei cancellieri e segretari giudiziari, quale è quella di tutti gli altri impiegati dello Stato, del diritto al riposo festivo.

Per questi motivi mi permetterei di chiedere alla Commissione l'approvazione dell'articolo 162 secondo il testo del disegno di legge.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo col relatore.

BREGANZE. Desidero spiegare le ragioni per cui ho suggerito l'esame particolareggiato di questa disposizione. Io volevo che fosse confermata la duplice conquista del riposo festivo e del riposo nel sabato pomeriggio, per cui gli uffici possano disporre in conseguenza. Mi premuravo d'altra parte che, attraverso provvidenze opportune fosse assicurato quel turno o quelle altre modalità per cui il cittadino destinatario del servizio nei casi urgenti non fosse privato della possibilità di depositare motivi di appello o altri atti di gravità tale da far superare anche le altre

ragioni di carattere generale del provvedimento.

Se si ritiene che attraverso i chiarimenti dati dal relatore non sia necessaria una specifica menzione, non ho motivo di insistere.

Vorrei però che le parole del relatore e quelle che dirà l'onorevole Sottosegretario fossero ben chiare. Mentre da un lato si conferma l'acquisizione del giorno festivo e del sabato pomeriggio, si ha d'altra parte la garanzia che per certe necessità è assicurato quel servizio minimo che consenta al cittadino di espletare i suoi diritti.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ho già detto che il Governo è d'accordo.

PREZIOSI OLINDO. Dove è detto « anche in ore non comprese nell'orario normale », propongo una aggiunta: « anche in giorni e in ore non compresi nell'orario normale ». Può, infatti, verificarsi il caso di un'autopsia o di un altro importante atto urgente, a cui il cancelliere debba assistere anche in giorno festivo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non ho nessuna difficoltà, perché è una garanzia.

PINNA. Anche io sono d'accordo.

VALIANTE, *Relatore*. Il relatore non ha ragione di opporsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi:

« *Sostituire alle parole: anche in ore non comprese nell'orario normale, le altre: anche in giorni e in ore non compresi nell'orario normale.*

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 162 così modificato:

(*Orario di ufficio*).

« Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.

L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Il presidente della corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribu-

zione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 163:

(*Obbligo della toga*).

« I funzionari che partecipano alle udienze hanno l'obbligo di indossare la toga ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 164:

(*Titolo ufficiale*).

« Il funzionario della carriera direttiva o di concetto ha diritto di essere qualificato, nei rapporti di servizio e nelle pubblicazioni ufficiali, con il titolo conferitogli nell'atto di nomina o dell'ultima promozione, e può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.

Il funzionario preposto con decreto alla direzione dell'ufficio aggiunge alla propria qualifica quella di « dirigente ».

All'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

L'impiegato, dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, conserva il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio ».

VALIANTE, Relatore. Il Comitato ristretto ha rilevato al secondo comma che non veniva stabilito il titolo ufficiale per gli altri cancellieri non dirigenti. Io ho, perciò, proposto il seguente emendamento aggiuntivo, che è stato accolto dal Comitato ristretto:

« Gli altri funzionari della carriera direttiva assumono la qualifica di cancelliere capo sezione o segretario capo sezione, in relazione all'ufficio giudiziario cui sono addetti ».

Tale qualifica o titolo è già contenuta nello statuto degli impiegati civili dello Stato; quindi si adeguano le norme di questo ordinamento a quelle dello statuto suddetto.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ora letto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 164, così modificato:

(*Titolo ufficiale*).

« Il funzionario della carriera direttiva o di concetto ha diritto di essere qualificato, nei rapporti di servizio e nelle pubblicazioni ufficiali, con il titolo conferitogli nell'atto di nomina o dell'ultima promozione, e può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.

Il funzionario preposto con decreto alla direzione dell'ufficio aggiunge alla propria qualifica quella di « dirigente ». Gli altri funzionari della carriera direttiva assumono la qualifica di « cancelliere capo sezione » o « segretario capo sezione » in relazione all'ufficio giudiziario cui sono addetti.

All'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

L'impiegato, dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, conserva il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 165:

CAPO II.

RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 165.

(*Norme di rinvio*).

« Sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre disposizioni vigenti in materia che, comunque, non contrastino con il presente ordinamento ».

VALIANTE, Relatore. L'onorevole Breganze chiede di evitare il rinvio al « decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », e di sostituire queste parole con le altre: « statuto degli impiegati civili dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Breganze, letto ora dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 165 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 166:

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART. 166.

(Inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria).

« Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari.

Il personale da inquadrare a norma del precedente comma è collocato nelle singole qualifiche come appresso:

1°) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale di corte di appello;

2°) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica;

3°) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura ».

VALIANTE, Relatore. L'onorevole Bregranze aveva presentato un emendamento relativo al titolo di studio, ma ha dichiarato di non insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 166 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 167:

(Cancellieri e segretari non inquadrati nella carriera direttiva).

« Il giudizio di cui al precedente articolo non può essere rinnovato e i cancellieri e segretari che non ottengono l'inquadramento nella carriera direttiva conservano *ad personam* la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da destinarsi, di volta in volta, in relazione al numero dei concorrenti

che partecipano allo scrutinio e conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva. Per altro ai cancellieri e segretari promossi la nuova qualifica è attribuita *ad personam*. Essi non possono esercitare funzioni direttive previste dal presente ordinamento e sono destinati ai vari uffici giudiziari o al Ministero di grazia e giustizia indipendentemente dalla qualifica, anche in deroga alla distribuzione dei posti per qualifiche stabilite dalle piante organiche.

Nella qualifica di cancelliere capo di pretura sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che a norma del precedente comma conservano *ad personam* le qualifiche del ruolo di provenienza ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 168:

(Inquadramento dei cancellieri e segretari aventi qualifica inferiore a quella di cancelliere e segretari capo di terza classe).

« Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle qualifiche inferiori a quelle di cancelliere capo di terza classe è inquadrato nella carriera di concetto ed è collocato nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla data di inquadramento conservando l'anzianità maturata nella qualifica medesima ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 169:

(Commissione speciale di inquadramento nella carriera direttiva).

« Nella prima attuazione del presente ordinamento, all'inquadramento dei funzionari di cui al primo comma dell'articolo 166 nella carriera direttiva si provvede su parere favorevole di una Commissione nominata dal Ministro e composta:

a) da un presidente di sezione della corte suprema di cassazione, presidente;

b) dal direttore generale capo del personale;

c) da due magistrati di cassazione con sede di servizio in Roma;

d) da un sostituto procuratore generale presso la corte suprema di cassazione.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle lettere a) c) e d).

Il componente di cui alla lettera b), in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati di tribunale addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione è nominata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente ordinamento e dovrà ultimare i lavori entro sei mesi dal decreto di costituzione.

All'inquadramento si procede, comunque, dopo ultimati gli scrutini in corso ».

VALIANTE, Relatore. L'onorevole Breganze ha presentato il seguente emendamento al terzo comma:

« *Sostituire le parole:* addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia, *con le altre:* nominati dal Ministro ».

Già altre volte non abbiamo accettato il principio di mettere nella Commissione d'inquadramento alcuni magistrati estranei all'ufficio del personale, soprattutto per la considerazione che solo i magistrati addetti all'ufficio del personale sono al corrente delle condizioni dei singoli funzionari. Per questi motivi il Comitato ristretto all'unanimità ha respinto l'emendamento.

BREGANZE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 169 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 170:

(*Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva*).

« Ai fini dell'inquadramento previsto dall'articolo 166 sono sottoposti a giudizio tutti i funzionari con qualifica superiore a cancelliere o segretario di prima classe che ne facciano domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino contenente il decreto che indice lo scrutinio.

La Commissione esprime il giudizio sulla idoneità del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le categorie di titoli indicate nell'articolo 30 del presente ordinamento ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 171:

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 171.

(*Applicazione di norme del precedente ordinamento*).

« Per quanto previsto negli articoli 21 e 23 del presente ordinamento in materia di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di prima classe continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente ordinamento, entro il quale termine devono essere ultimati gli scrutini in corso ».

VALIANTE, Relatore. L'onorevole Breganze ha fatto la solita richiesta di evitare il rinvio ad altre leggi.

BREGANZE. È chiaro che le disposizioni transitorie richiamino leggi speciali; quindi non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 171.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 172:

(*Promozioni del funzionari non inquadrati nella carriera direttiva*).

« I funzionari di cui all'articolo 167 sono, ai fini della progressione in carriera, scrutinati in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e lo scrutinio è espletato dalla Commissione di cui all'articolo 60 del presente ordinamento ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 173:

(Servizio obbligatorio nelle preture).

« La disposizione di cui all'articolo 8 del presente ordinamento non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 249, o che maturino entro tre anni dalla data predetta l'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o l'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura ».

VALIANTE, Relatore. Gli onorevoli Breganze e Preziosi hanno presentato un emendamento in questo senso: invece di far richiamo all'articolo 8 dell'ordinamento, che non c'entra affatto, si faccia riferimento all'articolo 41, dove, con un emendamento è stato stabilito l'obbligo di un biennio in servizio di pretura. Perciò l'emendamento è il seguente:

« *Sostituire le parole:* la disposizione di cui all'articolo 8 del presente ordinamento, *con le altre:* la disposizione di cui all'articolo 41 della presente legge, relativo all'obbligo del biennio di servizio nelle preture ».

L'emendamento è stato accolto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui il relatore ha dato lettura.

(È approvato).

VALIANTE, Relatore. Inoltre il Comitato ristretto ha accolto un'altra proposta Breganze-Preziosi di allungare da tre a quattro anni il termine di anzianità. Perciò la frase « che maturino entro tre anni » dovrebbe essere sostituita con quest'altra: « che maturino entro quattro anni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui il relatore ha dato ora lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 173 così modificato:

(Servizio obbligatorio nelle preture).

« La disposizione di cui all'articolo 41 della presente legge, relativo all'obbligo del biennio di servizio nelle preture non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 249, o che maturino entro 4 anni dalla data predetta, l'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o

all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura ».

(È approvato).

ART. 174.

(Anzianità acquisita).

« I funzionari di cui all'articolo 166 in servizio alla data di entrata in vigore del presente ordinamento conservano l'anzianità complessiva di cui già sono in possesso ».

VALIANTE, Relatore. C'è un emendamento accolto dal Comitato ristretto: sostituire le parole « l'anzianità complessiva di cui già sono in possesso » con le parole: « altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo nella sua nuova formulazione è:

ART. 174.

(Anzianità acquisita).

I funzionari di cui all'articolo 166 in servizio alla data di entrata in vigore del presente ordinamento conservano altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 175:

(Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o a segretario capo di procura generale)

« La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 44 non si applica per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento nei riguardi dei funzionari di cancelleria e segreteria che a tale data rivestano la qualifica di cancelliere o segretario capo di seconda classe ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

(Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o a segretario capo di procura generale)

« La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 44 e quella relativa al triennio

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

di dirigenza di cui all'articolo 44 non si applicano per un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 175.

(È approvato).

All'articolo 176 non ci sono emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione.

ART. 176.

(Triennio di funzioni direttive per la promozione a cancelliere capo della corte di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte).

« Ai fini del triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 del presente ordinamento è valido il servizio prestato come dirigente nella qualifica corrispondente a quella di cancelliere o segretario capo di seconda classe in posti per i quali secondo l'attuale ordinamento è richiesta una qualifica superiore e sempre che l'incarico direttivo sia stato conferito con decreto del Capo dello Stato e, per i funzionari che hanno prestato servizio fuori del territorio metropolitano, in conformità degli ordinamenti in vigore all'epoca del conferimento di dette funzioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 177.

(Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di cancelliere capo di pretura).

« Nella prima attuazione della presente legge e non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima la qualifica di cancelliere capo di pretura può essere conferita mediante:

a) esame di concorso, ai sensi degli articoli 41 e 42 nel limite di un quinto dei posti disponibili. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

b) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale possono essere ammessi a partecipare i funzionari con tre anni di anzianità nella qualifica di cancelliere e segretario di prima classe che alla data del trenta giugno 1956 rivestano tale qualifica mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità ovvero a seguito di concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 ».

VALIANTE, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha ritenuto necessario salvaguardare le posizioni già raggiunte dai vecchi funzionari, cioè dei funzionari che si trovano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Respinti due emendamenti degli onorevoli Kuntze e Preziosi, ha, invece, accolto un emendamento dell'onorevole Sottosegretario che è sostitutivo dell'intero articolo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. All'articolo 176, inoltre, avrei voluto proporre una modificazione aggiuntiva: « per un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge è valido altresì il servizio prestato presso il Ministero della giustizia ». Questa aggiunta — che mi era sfuggita quando abbiamo discusso l'articolo 176 — consentirebbe ai cancellieri che sono in servizio al Ministero di partecipare agli scrutini per andare nelle sedi periferiche.

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento consentirebbe di partecipare al concorso per la nomina a cancelliere capo della cassazione e a segretario capo della procura generale presso la corte suprema di cassazione.

BREGANZE. I due posti di cancelliere capo e di segretario capo sono i più alti della carriera e richiedono, a mio avviso, una lunga esperienza pratica svolta negli uffici delle cancellerie e delle segreterie. Dubito che l'attività svolta nel Ministero possa essere preparatoria a questi fini. Rispettosamente debbo esprimere delle riserve.

DANTE. Desidererei sapere, visto che taluni colleghi avanzano delle riserve, se possiamo superare le difficoltà di ordine formale. Se non le superiamo entreranno nel merito. Ritengono i colleghi che possiamo superarle?

PRESIDENTE. Se si pongono queste questioni tronco la discussione, perché sono talmente rispettoso del voto avvenuto che, sebbene la proposta sia aggiuntiva e non modificativa, io non la porrò in votazione perché abbiamo già votato l'articolo di cui si discute.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ne do atto. Se si fa una obiezione formale, il Governo non insiste perché sa che si è già votato. Si tratta di un emendamento aggiuntivo che mi pare opportuno per la categoria.

KUNTZE. Siamo stati chiamati in causa dall'onorevole Dante. Noi non facciamo delle riserve particolari; ci associamo, però, alle riserve espresse dall'onorevole Breganze. Qui si tratta dei gradi più alti della carriera e l'emendamento aggiuntivo è *ad usum delphini*. Per questo motivo voteremo contro.

VALIANTE, *Relatore*. Ho l'impressione che la preoccupazione dell'onorevole Breganze, condivisa dall'onorevole Kuntze, sia fondata su un equivoco. L'articolo 47 a cui si richiama questo articolo 176, dice specificatamente che la promozione a cancelliere capo della corte suprema di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte, è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio. Quindi, non è che vengono portati allo scrutinio soltanto i funzionari ministeriali.

BREGANZE. Non soltanto questi, ma anche loro.

VALIANTE, *Relatore*. Siccome debbono avere cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, mi pare iniquo escludere i funzionari ministeriali che sono certamente tra quelli più maturi.

GUERRIERI EMANUELE. Debbo dichiarare che non capisco le perplessità in ordine a un emendamento di questo genere. Si tratta di funzionari che hanno una maggiore capacità e non capisco perché dobbiamo escluderli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni né osservazioni porrò in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 176 proposto dal Governo di cui abbiamo dato testé lettura.

(La Commissione non approva).

Passiamo all'articolo 177 di cui ho già dato lettura.

VALIANTE, *Relatore*. Come la Commissione sa, le leggi 22 dicembre 1957, e 7 luglio 1959, modificando per il personale delle carriere speciali il testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato, hanno dato nuove disposizioni per la nomina a vicedirettore o qualifica equiparata degli impiegati delle carriere speciali. Questa disposizione, senza un esplicito richiamo, non si applicherebbe al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, pure appartenendo a carriere speciali. D'altra parte questo personale è particolarmente interessato a che venga fatto nei suoi confronti un trattamento uniforme, perché nell'ex grado IX, che è l'ultimo della carriera di concetto, sono stipati alcune migliaia di funzionari — precisamente 2.700 —. Quindi, se a costoro viene bloccata la possibilità di partecipare agli scrutini attraverso l'applicazione immediata delle norme dell'ordinamento che stiamo discutendo, ovviamente riceverebbero un trattamento iniquo.

Il Comitato ristretto ha ritenuto giusto che questi impiegati, finché non siano stati

bocciati allo scrutinio, possano continuare a partecipare agli scrutini fino ad esaurimento degli idonei, e ha ritenuto più opportuno lasciare aperto il termine, piuttosto che fissarne uno preciso di scadenza, proprio nell'auspicio che, con l'aumento dei posti di organico, si possa affrettare la promozione.

Il relatore ha, perciò, proposto il seguente emendamento, accolto dal Comitato ristretto:

« Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1234, e negli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1959, n. 459, si applicano al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fino a quando vi siano funzionari che nell'ultimo scrutinio siano stati giudicati idonei alla promozione, ma non siano stati compresi nella graduatoria dei promossi ».

BREGANZE. Il relatore ha proposto un emendamento che faccia salva la posizione di questo numero pauroso di cancellieri i quali sono stipati nel grado IX. Già quando abbiamo votato un precedente articolo, il 166, abbiamo detto che nell'applicazione di questa legge non si chiede praticamente il titolo di studio e abbiamo così impedito a varie persone, le quali avrebbero capacità, diligenza e studi maturati, di poter proseguire avanti nella carriera. Sarebbe stato possibile fare un emendamento, ma è stato ritirato per comprensione di questa gente anziana. Ora, se viene approvato l'emendamento del relatore accolto dal Comitato ristretto si peggiora ulteriormente la situazione.

Vorrei un chiarimento dal collega Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Non mi pare che si peggiori la situazione. Quelle persone che avrebbero diritto ai termini dell'articolo 166 di essere inquadrate con la qualifica di cancelliere capo di pretura, indipendentemente dal possesso del titolo di studio possono aspirare a tale inquadramento fino ad esaurimento, a condizione però che non siano state mai dichiarate bocciate.

BREGANZE. Ho capito.

KUNTZE. Quando si discusse l'articolo riguardante lo scrutinio per merito comparativo, io feci una riserva, richiamandomi alla disposizione dell'articolo 370 del testo unico per lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Questo articolo prevede come particolare titolo di merito per la promozione all'ex grado VIII, l'aver già sostenuto con esito favorevole gli esami al grado IX, che era il primo grado della carriera direttiva secondo il vecchio ordinamento.

Ora non so se questa sia la sede più opportuna per inserire un emendamento di questo genere. Ma credo che la disposizione sia necessaria, in quanto nell'articolo riguardante la promozione per scrutinio per merito comparativo di questo non si fa cenno. Mi si osservò allora che quella non era la sede per inserire tale emendamento, perché l'articolo conteneva una norma di carattere generale relativa alla carriera di questi funzionari e non disposizioni di carattere particolare per coloro che già si trovassero nella carriera.

Ritengo, quindi, che in questa sede dovrebbe essere inserito l'emendamento, che potrebbe suonare così:

« Nello scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di pretura, il consiglio d'amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione all'ex grado IX gruppo B ».

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che prima di questo ordinamento nella carriera dei cancellieri e segretari giudiziari non esistesse la carriera direttiva.

KUNTZE. Esistevano però le funzioni direttive.

VALIANTE, *Relatore*.—Ma non si facevano esami per il passaggio dal IX all'VIII grado.

KUNTZE. Si facevano esami dal X al IX

VALIANTE, *Relatore*. C'era soltanto lo scrutinio per merito comparativo.

KUNTZE. Si facevano esami, per cui ci sono una quantità di funzionari che hanno fatto l'esame e sono restati al grado IX.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non ho difficoltà ad aderire all'emendamento Kuntze.

PREZIOSI OLINDO. Anche io sono d'accordo.

VALIANTE, *Relatore*. Potrebbe essere un secondo comma dell'articolo 177, così formulato:

« Nel procedere agli scrutini per merito comparativo, il Consiglio d'amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione all'ex grado IX mediante concorso per merito distinto, per esami di idoneità o concorso per esame speciale ».

PELLEGRINO. Desidero un chiarimento. I cancellieri e segretari giudiziari che hanno fatto il concorso per pervenire all'ex grado IX, per progredire nella carriera debbono rifare l'esame?

VALIANTE, *Relatore*. Per forza. Vengono inquadri nella prima attuazione della pre-

sente legge con precedenza, se si accetta l'emendamento Kuntze; ma successivamente debbono fare l'esame.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo risulterebbe così formulato:

« Nello scrutinio per merito comparativo è titolo preferenziale la conseguita promozione a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sulla prima parte sono d'accordo, ma, per la seconda: « di esame di idoneità... », mi chiedo che cosa significhi. Che siano idonei?

KUNTZE. Che hanno conseguito la promozione a seguito di esame!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa parte: « di esame di idoneità o di concorso per esame speciale », non la comprendo. Parliamo di conseguita promozione. Vorrei mi fosse chiarito che cosa significa il resto. Qui si stabilisce che sia stata conseguita la promozione e, quindi, già raggiunto il grado IX. E poi si dice che titolo preferenziale è il solo fatto di aver sostenuto l'esame?

VALIANTE, *Relatore*. È stato sostenuto un esame di idoneità!

Questo esame è stato vinto.

KUNTZE. Ma, questo è ovvio!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non insisto allora.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Kuntze nella nuova formulazione del cui testo ho dato testé lettura.

(È approvato).

L'articolo 177 risulta pertanto così formulato:

« Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1234, e negli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1959, n. 459, si applicano al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fino a quando vi siano funzionari che nell'ultimo scrutinio siano stati giudicati idonei alla promozione, ma non siano stati compresi nella graduatoria dei promossi ».

« Nello scrutinio per merito comparativo è titolo preferenziale la conseguita promozione a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 178:

(Conferimento dei posti aumentati).

« I sei posti aumentati nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale presso le corti di appello sono conferiti per una metà entro il 31 dicembre 1960 e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1961.

I sessantanove posti aumentati nelle qualifiche di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica presso il tribunale sono conferiti in misura uguale negli anni 1960, 1961 e 1962.

I tredici posti aumentati nella qualifica di cancelliere capo di pretura sono conferiti nell'anno 1960 ».

Poiché non sono stati proposti emendamenti, se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo propone a questo punto il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere dopo l'articolo 178, il seguente articolo 178-bis:

« I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892 e 4 della legge 30 luglio 1951, n. 680, occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di un anno dalla scadenza del biennio indicato nel predetto articolo 4 ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa l'articolo 178, il Governo fa presente che con la legge precedente, che consentiva di inviare cancellieri di grado non equivalente ad occupare posti diversi, un superiore poteva occupare il posto di un inferiore e viceversa. Era stata data una delega al Governo per due anni. E, naturalmente, ora che si provvede ad un nuovo ordinamento completo, occorre ritornare alla normalità. Vale a dire, coloro che si trovano oggi ad occupare un posto di qualifica superiore pur non avendone il relativo grado, debbono, con l'attuazione di questa legge, tornare ad occupare il loro posto. Per questo il Governo ha proposto questo articolo 178-bis. Faccio osservare che personalmente, d'accordo in questo con l'onorevole Relatore, sarei del parere di portare il termine di un anno in esso previsto a due anni, in modo che

questa normalizzazione si attui senza eccessiva fretta e con regolarità.

VALIANTE, *Relatore*. Il Comitato ristretto si è trovato d'accordo circa l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Tuttavia io ritengo questo periodo di due anni essere ancora limitato, in quanto si tratta di diversi funzionari per i quali si rende necessaria una sistemazione. Preferirei, pertanto, che il termine stesso venisse indicato in tre anni.

KUNTZE. Direi anch'io tre anni.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nessuna difficoltà di far mia la proposta.

PRESIDENTE. Il Governo allora propone di modificare l'articolo in questo senso: « ...entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto articolo 4 ».

L'articolo 178-bis proposto dal Governo risulta pertanto essere il seguente:

« I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892 e 4 della legge 30 luglio 1951, n. 680, occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di un anno dalla scadenza del biennio indicato nel predetto articolo 4 ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 179 è il seguente:

(Concorsi per dattilografi - Prova pratica Amanuensi - Voto supplementare).

« Nei concorsi per la nomina a dattilografo ai candidati che dimostrano, a mezzo di certificazione dei competenti uffici giudiziari, di aver prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, deve essere assegnato — in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica — un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio.

La disposizione precedente si applica anche ai concorsi in svolgimento, per i quali — alla data di entrata in vigore della presente legge — non sia stata approvata la graduatoria.

Se alla data di entrata in vigore del presente ordinamento si trova in espletamento un concorso per dattilografo, e non sia stata ancora iniziata la prova pratica, la stessa sarà effettuata con l'osservanza delle norme del presente ordinamento ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

BREGANZE. Dopo l'articolo 179 sembrerebbe opportuno introdurre una norma che faccia richiamo alla legge 24 dicembre 1949, n. 983 che è quella da cui ha tuttora vita il Quadro B. della Tabella A. (aiutanti di cancelleria: ruolo ad esaurimento). Con riserva, poi, di vedere la possibilità di reinserimento della posizione di un certo numero di essi che hanno avuto tenuissime sanzioni disciplinari e che, perciò, sarebbero esclusi dall'avanzamento.

Si tratterebbe, quindi, di una norma aggiuntiva.

Al riguardo formulo due domande. Prima domanda: in sede di tabelle — pagina 86 dello stampato in esame — si rileva un Quadro B. in cui sono inseriti, e giustamente, gli aiutanti di cancelleria assunti in base alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, il cui ruolo dura fino ad esaurimento. Chiedo: è opportuno che noi, in questa sede, inseriamo una norma la quale dica che questo personale assunto con la legge del 1949 resta in servizio fino ad esaurimento? Seconda domanda: abbiamo approvato l'articolo 120, con la variazione introdotta su emendamento dell'onorevole Kuntze e dell'onorevole Relatore, in cui si dice fra l'altro che l'impiegato escluso dall'esame qualora sia stato prosciolto dagli addebiti contestatigli o quando questo procedimento si sia concluso con la censura, è ammesso a nuovo esame successivo. Si verifica che, oltre a quelli che possono essere i casi avvenire, sono già stati molti i cancellieri i quali nel passato si sono trovati nella stessa situazione e che per il fatto di aver avuta una censura sono stati esclusi dall'esame successivo!

Sono, quindi, due domande che io pongo alla Commissione.

Questo inserimento della censura è avvenuto soltanto oggi con l'emendamento Kuntze che ha esteso anche in questi casi il diritto all'esame successivo. Chiedo: si applica questo principio ai cancellieri in riferimento al futuro soltanto ovvero anche per quanto riguarda il passato? In passato, infatti, vari

segretari o cancellieri e fra essi quelli di cancelleria, come dicevo poc'anzi, hanno avuto la censura e come tali non sono stati ammessi ad esame.

In modo particolare, la legge 24 dicembre 1949, n. 983, citata nella Tabella A., Quadro B., prevede l'avanzamento mediante esame per questo personale. E, laddove vi siano state mancanze anche di lieve entità, questo avanzamento non ha più luogo. Partirei, quindi, dal punto cui siamo pervenuti per domandare se l'articolo 120 già approvato sia operante anche per questi cancellieri oggi in servizio, anche, cioè, per quelli che hanno avuto una censura. In altre parole domando espressamente se il precetto oggi votato sia applicabile anche agli aiutanti di cancelleria previsti dalla legge del 1949.

VALIANTE, *Relatore*. Credo che il principio approvato nel nuovo ordinamento valga anche per loro. Se cioè un cancelliere si trova in quella situazione ha diritto di partecipare al primo esame che verrà bandito ed ha diritto di essere immesso nel ruolo. Ma, mi sembra di ricordare che il caso degli aiutanti di cancelleria era previsto dalla legge 24 dicembre 1949, n. 983, che prevedeva appunto la soppressione del ruolo di questi aiutanti, e stabiliva per essi tassative disposizioni ai fini della loro immissione nel ruolo dei cancellieri. E mi pare di ricordare che particolari addebiti disciplinari rendevano impossibile il passaggio in questo ruolo.

BREGANZE. Chiederei comunque che, non fosse altro che per un motivo di giustizia, l'agevolazione oggi prevista venisse applicata anche a loro. Salvo l'ipotesi di precisa esclusione, nel qual caso bisognerebbe precisarla.

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo che ricordavo sommariamente, precisa — ho qui il testo ora — che la decisione è subordinata al giudizio della Commissione centrale la quale nel formulare il giudizio tiene conto di diversi elementi, come la capacità personale, la condotta, le attitudini dell'aspirante. Quindi, ove questi aspiranti abbiano subito in passato una censura, ai fini della condotta vengono senz'altro giudicati inidonei.

BREGANZE. In pratica si verifica questo — due casi mi sono stati in particolare segnalati proprio di recente nella mia zona — che, avendo avuto questi aiutanti di cancelleria un addebito, tradottosi poi in censura, per questo soltanto, in base all'articolo 3, la Commissione centrale di scrutinio ha emesso giudizio negativo.

Ora, ripeto, poiché noi oggi abbiamo ammesso il concetto per cui la censura di per sé

non può essere preclusiva, vediamo di estenderlo anche a questo elemento. In sede di discussione dell'articolo 120 io dissi: vediamo poi la questione particolare trattando degli organici dei cancellieri. Ora, dopo l'accoglimento dell'emendamento Kuntze, domando se non si debba ritenere superato anche questo caso particolare, ovvero si senta la necessità, in questa o in altra sede, autonoma, di predisporre apposita norma che valga a modificare l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949.

VALIANTE, *Relatore*. Personalmente ritengo che la legge del 24 dicembre 1949, numero 983, sia da interpretarsi nel senso che, ove sia stato pronunciato motivo di inidoneità, per qualsiasi titolo, non vi sia più nulla da fare. Perché, infatti, in quella sede, nell'esprimere il giudizio, viene tenuta presente non tanto la censura come tale, quanto piuttosto l'attitudine e la condotta dell'aspirante. Ora, tutti gli elementi di giudizio, singolarmente e totalmente presi, sono quelli che portano all'eventuale giudizio negativo, indipendentemente, si può dire, dalla mancanza commessa, e l'articolo in questione dice che nel caso di giudizio di inidoneità questi impiegati non possono chiedere il passaggio. Per cui noi non possiamo ora non tener presente questo, o si rende necessaria un'apposita legge o di modifica.

PRESIDENTE. Tenendo presente e ben chiaro che non esiste concetto e carattere di conseguenza preclusiva dal solo fatto della censura, appunto perché s'impone questo giudizio più vasto!

Ed allora, praticamente, che cosa si propone?

BREGANZE. Io proporrei di dire che gli aiutanti di cancelleria di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, possono essere ammessi a nuovo esame di idoneità laddove si verifichi l'ipotesi prevista all'articolo 120.

PRESIDENTE. Ma, che possano essere ammessi, questo mi sembra ovvio!

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 120, onorevole Presidente, si riferisce al procedimento disciplinare concluso con il proscioglimento. Invece, l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si riferisce ad un giudizio complessivo, che può anche essere fondato su un procedimento disciplinare esistente o concluso ma che va oltre questo!

PRESIDENTE. Certamente!

Apprezzo molto, onorevole Breganze, i motivi che ispirano la proposta ed i quesiti formulati, ma vorrei pregarla di convenire con la Commissione sull'opportunità di non proporre formalmente l'articolo aggiuntivo.

BREGANZE. D'accordo. Voglio solo aggiungere poche parole per la chiarezza: c'è un progetto di ordinamento in via di elaborazione e mi sembrava fosse la sede più adatta. Comunque devo dire che mi riservo di formulare una proposta in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo. Do lettura dell'articolo 180:

CAPO III.

INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI TRATTENUTI IN SERVIZIO

ART. 180.

(Funzionari trattenuti in servizio).

« I funzionari trattenuti in servizio e considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1949, n. 365, sono inquadrati nelle nuove qualifiche in soprannumero, secondo le norme di cui all'articolo 166 ».

Comunico che l'onorevole Sottosegretario Spallino ha presentato questo emendamento:

« *Sopprimere il testo di cui ho dato lettura e sostituirlo con il seguente:*

« Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 17 febbraio 1958 n. 60 si applicano anche a favore dei funzionari entrati nella carriera di concetto in seguito a concorso.

« I funzionari di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo all'articolo 180.

(È approvato).

VALIANTE, *Relatore*. C'è un altro problema che va sollevato e che io non ebbi l'opportunità di prospettare né al Comitato ristretto né durante la discussione.

Quando abbiamo approvato l'articolo 166 per l'inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria, noi abbiamo considerato la possibilità di inquadrare i cancellieri e i segretari capi di prima classe nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale di corte di appello; i cancellieri e segretari capi di seconda classe nelle qualifiche di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica; i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo

di pretura; ma non abbiamo considerato i casi dei due massimi gradi della carriera, cioè il cancelliere capo della corte di cassazione e il segretario capo presso la procura generale.

Mi pare un principio di equità e anche un principio giuridico, che chi ha acquisito una certa posizione nella carriera, non debba vedersi disturbato da un nuovo ordinamento della carriera stessa. Riterrei, quindi, opportuna una norma transitoria che stabilisca che gli attuali cancelliere capo della corte di cassazione e segretario capo della procura generale debbano conservare il loro posto, senza esser costretti a sottostare ad esami per la promozione e soprattutto che non debbano entrare in concorrenza con altri che nel frattempo abbia maturato il diritto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è molto perplesso sulla proposta dell'onorevole Valiante. Non credo che ci sia una ragione particolare proprio per favorire queste due personalità. In ogni modo, il Governo si rimette alla Commissione.

KUNTZE. Vorrei un chiarimento sulla portata dell'emendamento che proporrebbe l'onorevole Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Nella prima attuazione della presente legge, saranno confermati al grado V l'attuale cancelliere capo della corte di cassazione e l'attuale segretario capo della procura generale.

KUNTZE. Si pone nella realtà concreta questo problema?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei sapere come fa a porsi questo problema. Attualmente c'è un cancelliere capo alla corte di cassazione e un segretario capo alla procura generale.

DANTE. Sono andati per concorso o per attribuzione?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Niente attribuzione. La preoccupazione è un'altra: si vuole escludere la possibilità che debbano fare un esame. Daremmo l'impressione di fare proprio un articolo per favorire soltanto questi due funzionari. Il Governo non si pone questo problema.

VALIANTE, *Relatore*. A mio parere il problema si pone. Anzitutto all'articolo 166 delle norme di attuazione noi abbiamo previsto l'inquadramento di tutti gli altri funzionari, tranne che questi due. Abbiamo inquadrato tutti i funzionari e cancellieri di corte di appello, di tribunale, di pretura, e ci siamo dimenticati di questi due.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Li mettiamo allora nell'articolo 166.

VALIANTE, *Relatore*. A parte il problema dell'esame, che a me non farebbe nessuna impressione, noi vorremmo evitare che questi due funzionari siano messi in concorrenza con altri che nel frattempo avranno potuto maturare il diritto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Inquadriamoli.

PRESIDENTE. Sorge il problema dell'inquadramento.

BREGANZE. La legge del 1924 prevedeva espressamente che per questi due funzionari ci fosse l'assegnazione a domanda, senza concorso. Noi non faremo nulla di nuovo.

PRESIDENTE. Vediamo di raccogliere gli elementi della discussione. Nell'articolo 166 si potrebbe inserire un nuovo numero 1.

Comunico che l'onorevole Sottosegretario Spallino ha presentato ora questo emendamento: l'articolo 166 viene modificato con questa aggiunta:

« 1°) il cancelliere capo presso la corte di cassazione e il segretario capo presso la procura generale sono inquadrati nella corrispondente qualifica ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 166 resterà pertanto così formulato:

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART. 166.

(*Inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria*).

« Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari.

Il personale da inquadrare a norma del precedente comma è collocato nelle singole qualifiche come appresso:

1°) il cancelliere capo presso la corte di cassazione e il segretario capo presso la pro-

cura generale sono inquadrati nella corrispondente qualifica;

2°) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale di corte di appello;

3°) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica;

4°) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura.»

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In sede di coordinamento provvederò al collocamento dell'articolo nella giusta sede.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei proporre un articolo 180-bis:

« Con le disposizioni di cui, agli articoli 4 e 5 della legge del 17 febbraio 1958, n. 60, il personale del ruolo aggiunto istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, è inquadrato in certi ruoli man mano che si verificano le vacanze ».

KUNTZE. Non ho capito bene. Non ho presente quale fosse il ruolo aggiunto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è la legge 17 febbraio 1958, n. 60. Con questa legge gli aiutanti di cancelleria sono collocati, secondo una graduatoria, nel ruolo transitorio. Ai suddetti aiutanti giudiziari si applicano le norme della legge 20 giugno 1949, n. 365.

KUNTZE. L'aggiunta sarebbe costituita dagli ex aiutanti giudiziari.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi sarebbero dispensati dal servizio di prova.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa essere d'accordo sul principio salvo studiare meglio la formulazione dell'articolo.

VALIANTE, *Relatore*. Io sono d'accordo ma penso che sia bene differire l'esame della questione ad altro momento, lasciandola per ora impregiudicata.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha proposto di stralciare l'articolo 181.

KUNTZE. E l'articolo 182?

VALIANTE, *Relatore*. Per l'articolo 182 il Comitato ristretto ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 182:

CAPO V.

NUOVO ORDINAMENTO MAGGIORE SPESA

ART. 182.

(Onere finanziario).

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 20 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, corrispondente a quello n. 39 dell'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 182.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

Do lettura delle tabelle A, B, C, D, che porrò successivamente in votazione:

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

QUADRO A. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto.*

Coefficiente	Qualifica	Numero
CARRIERA DIRETTIVA:		
670	Cancelliere capo della corte suprema di cassazione e segretario capo della procura generale presso la stessa corte . . .	2
500	Cancellieri capi di corte d'appello e segretari capi di procura generale di corte d'appello	97
402	Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica	830
325	Cancellieri capi di pretura	1.110
CARRIERA DI CONCETTO:		
271	Cancellieri e segretari di 1 ^a classe (a)	1.733
229	Cancellieri e segretari di 2 ^a classe } (b)	2.976
202	Vice cancellieri e vice segretari }	
		<u>6.748</u>

(a) Di cui 35 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

(b) Di cui 648 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

QUADRO B. — *Personale della carriera esecutiva (aiutanti di cancelleria): ruolo ad esaurimento secondo la legge 24 dicembre 1949, n. 983.*

Coefficiente	Qualifica	Numero
271	Aiutanti principali	21
229	Primi aiutanti	64
202	Aiutanti	39
180	Aiutanti aggiunti	237
		<u>361</u>
Totale (Quadri A e B) . . .		<u>7.109</u>

(È approvata).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Dattilografi giudiziari N. 1.700

Coefficiente		Stipendio annuo lordo
157	Stipendio iniziale	L. 471.000
180	Stipendio dopo 4 anni dal precedente	» 540.000
202	Stipendio dopo 8 anni dal precedente	» 606.000
229	Stipendio dopo 10 anni dal precedente	» 687.000

(È approvata).

TABELLA C.

FUNZIONARI ADDETTI AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cancellieri capi di corte d'appello e segretari capi di procura generale di corte d'appello	N. 10
Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica e cancellieri capi di pretura	» 90
Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti di cancelleria	» 180
Totale	N. 280

(È approvata).

TABELLA D.

FUNZIONARI ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO

Sede	Circoscrizione ispettiva	Numero degli ispettori
Bari	Distretti delle corti d'appello di Bari e Lecce	2
Bologna	Distretti delle corti d'appello di Ancona e Bologna	2
Cagliari	Distretto della corte d'appello di Cagliari	1
Catania	Distretti delle corti d'appello di Catania e Messina	1
Catanzaro	Distretti della corte d'appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria	2
Firenze	Distretto della corte d'appello di Firenze	1
Milano	Distretti delle corti d'appello di Brescia e Milano	2
Napoli	Distretti delle corti d'appello di Napoli e Potenza	3
Palermo	Distretti delle corti d'appello di Caltanissetta e Palermo	2
Roma	Distretti delle corti d'appello di Aquila, Perugia e Roma	4
Torino	Distretti delle corti d'appello di Genova e Torino	2
Venezia	Distretti delle corti d'appello di Trento, Trieste e Venezia	2
Totale		24

(È approvata).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

PRESIDENTE. Il disegno di legge nel suo complesso sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dante: Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dante: « Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali) ha espresso parere favorevole al provvedimento in discussione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'approvazione della proposta di legge, per i motivi già esposti nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, procediamo alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri sono collocati a riposo al compimento del:

60° anno di età, se marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli ordinari;

58° anno di età, se brigadieri e vice-brigadieri;

56° anno di età, se guardie scelte e guardie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1059):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

DANTE: « Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età, degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (603):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei, Andreucci, Bisantis, Bologna, Breganze, Cocco Maria, Comandini, Dante, Dominedò, Fracassi, Gaspari, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Misasi Riccardo, Pellegrino, Pennacchini, Preziosi Olindo, Sforza, Sinesio, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI